



Schweizerischer Bankpersonalverband
Association suisse des employés de banque
Associazione svizzera degli impiegati di banca

Statuti italiano

I. DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1.....	4
Nome/Sede.....	4
Articolo 2.....	4
Scopo e finalità	4
Articolo 3.....	4
Mezzi	4
II. SOCI	5
Articolo 4.....	5
Categorie di soci	5
Articolo 5.....	5
Adesione in qualità di soci attivi, passivi e onorari.....	5
Articolo 6.....	6
Dimissioni.....	6
Articolo 7.....	6
Esclusione	6
Articolo 8.....	6
Diritti sul patrimonio dell'Associazione.....	6
Articolo 9.....	6
Adesione a una regione	6
Articolo 10.....	7
Ammissione di una regione	7
Articolo 11.....	7
Recesso /Esclusione	7
Articolo 12.....	8
Rapporto tra le regioni e l'ASIB.....	8
III. ORGANI	9
Articolo 13.....	9
Organi.....	9
A. L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI.....	9
Articolo 14.....	9
Composizione.....	9
Articolo 15.....	9
Convocazione.....	9
Articolo 16.....	10
Competenze.....	10
Articolo 17.....	11
Direzione.....	11
Articolo 18.....	11
Richieste	11
Articolo 19.....	11
Elezioni e votazioni	11

Articolo 20	12
Votazione generale	12
Articolo 21	12
Revoca	12
B. IL COMITATO DIRETTIVO	12
Articolo 22	12
Composizione.....	12
Organo esecutivo.....	12
Periodo di carica	12
Cariche vacanti.....	12
Organizzazione.....	13
Articolo 23	13
Competenze.....	13
Articolo 24	14
Cassiere centrale	14
Articolo 25	14
Diritto di firma	14
C. LA COMMISSIONE DI CONTROLLO	14
Articolo 26	14
Designazione	14
Periodo di carica	14
Convocazione.....	15
Mandato	15
IV. PRESIDENTE CENTRALE E SEGRETARIATO CENTRALE	15
Articolo 27	15
Presidente centrale	15
Articolo 28	15
Segretariato centrale.....	15
Articolo 29	16
Mansioni.....	16
V. GAZZETTA DELL'ASSOCIAZIONE	16
Articolo 30	16
Generalità.....	16
VI. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE	17
Articolo 31	17
Patrimonio dell'Associazione.....	17
A. LA CASSA CENTRALE	17
Articolo 32	17
Entrate.....	17
Articolo 33	17
Quota di adesione annuale.....	17
Articolo 34	17
Contributi straordinari	17

Articolo 35	18
Obblighi	18
Articolo 36	18
Esercizio finanziario	18
Articolo 37	18
Obblighi dell'Associazione	18
Responsabilità	18
B. I FONDI SPECIALI	18
Articolo 38	18
Istituzione	18
Articolo 39	19
Tipo di fondi	19
Articolo 40	19
Fondo ausiliario	19
Articolo 41	19
Fondazione per il perfezionamento professionale e scopi sociali	19
Articolo 42	19
Alimentazione dei fondi mediante contributi straordinari	19
Articolo 43	20
Contabilità	20
Articolo 44	20
Regolamenti	20
Articolo 45	20
Scioglimento e liquidazione	20
VII. REVISIONE DEGLI STATUTI	20
Articolo 46	20
Procedura	20
Clausola d'urgenza	20
VIII. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE	21
Articolo 47	21
Presupposti	21
Votazione generale	21
IX. DISPOSIZIONI FINALI	21
Articolo 48	21
Testo vincolante	21
Appendice 1 degli statuti	23

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Nome/Sede

Con il nome Associazione svizzera degli impiegati di banca, Schweizerischer Bankpersonalverband, Association suisse des employés de banque, The Swiss Bank Employees Association (ASIB, SBPV, ASEB o SBEA) è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e sgg. del Codice civile svizzero.

La sede dell'Associazione è a Berna.

Articolo 2

Scopo e finalità

1. L'Associazione si prefigge di promuovere e coordinare l'organizzazione di tutto il personale attivo in Svizzera nel settore bancario, finanziario e assicurativo, nonché dei dipendenti di altre imprese che offrono servizi analoghi nel settore bancario, finanziario e assicurativo. Ha per scopo la rappresentanza e il sostegno degli interessi professionali, economici, sociali, giuridici e culturali dei suoi soci nonché la tutela della solidarietà.
2. L'Associazione è indipendente, aconfessionale, apartitica e apolitica.

Articolo 3

Mezzi

L'Associazione intende raggiungere lo scopo previsto prioritariamente tramite i seguenti mezzi:

- a) trattative con i datori di lavoro e le loro organizzazioni in merito alle condizioni di lavoro e di retribuzione, con il fine di concludere contratti di lavoro collettivi;
- b) monitoraggio delle condizioni di lavoro e salariali;
- c) rappresentanza degli interessi dei dipendenti e dell'Associazione verso terzi, nel contesto pubblico e nei confronti delle autorità;
- d) presa di posizione in merito a questioni economiche e politico-sociali;
- e) realizzazione della parità tra uomo e donna;
- f) informazioni giuridiche gratuite;
- g) esame ed elaborazione delle questioni professionali negli organi centrali e nelle regioni;
- h) promozione e sostegno finanziario nella formazione e nel perfezionamento professionale;

- i) gestione di istituzioni sociali;
- k) miglioramento del regolamento concernente la cassa pensione e promozione delle assicurazioni sociali pubbliche;
- l) consolidamento e ampliamento dei diritti di partecipazione nelle banche;
- m) pubblicazione di una gazzetta dell'Associazione in tre lingue;
- n) organizzazione e realizzazione di eventi culturali e sportivi;
- o) offerta di servizi speciali per i soci;
- p) collaborazione con altre organizzazioni nazionali e internazionali che perseguono obiettivi analoghi.

II. SOCI

Articolo 4

Categorie di soci

L'Associazione distingue le seguenti categorie di soci:

- a) soci attivi
- b) soci passivi
- c) soci onorari
- d) regioni

Articolo 5

Adesione in qualità di soci attivi, passivi e onorari

1. All'Associazione svizzera degli impiegati di banca può aderire in qualità di socio chi è o è stato impiegato presso una banca, un istituto finanziario, un'assicurazione o un'impresa che offre i suoi servizi nel settore bancario, finanziario o assicurativo.
2. Il Comitato direttivo decide sull'accoglimento o sul rifiuto dell'ammissione all'Associazione, e non è tenuto a motivare la sua decisione.
3. I soci che non esercitano più un'attività professionale possono diventare soci passivi.
4. L'Assemblea dei delegati può nominare dei soci onorari.
5. Tutti i soci regionali aderenti a una regione o a una sezione al momento dell'approvazione degli statuti in oggetto, diventano automaticamente soci dell'ASIB.

Articolo 6

Dimissioni

Un socio può presentare le proprie dimissioni per iscritto, per la fine dell'anno civile in corso, rispettando un termine di disdetta di 30 giorni.

Articolo 7

Esclusione

1. Il Comitato direttivo può sancire l'esclusione di un socio dall'Associazione qualora questi commetta una grave violazione delle regole statutarie.
2. Il socio escluso ha diritto di presentare ricorso in occasione della prossima Assemblea ordinaria dei delegati. Il ricorso deve essere inoltrato tramite lettera raccomandata al Presidente, all'att. dell'Assemblea dei delegati, entro 30 giorni dal ricevimento della decisione di esclusione.
3. Chi, nonostante sollecito, non paga la propria quota di adesione, viene cancellato dalla lista dei soci da parte del Comitato direttivo e non ha diritto a ricorso in occasione dell'Assemblea dei delegati.

Articolo 8

Diritti sul patrimonio dell'Associazione

È escluso qualsiasi diritto personale dei soci sul patrimonio sociale.

Articolo 9

Adesione a una regione

1. Con l'adesione all'Associazione svizzera degli impiegati di banca, ogni socio aderisce automaticamente a una delle regioni dell'Associazione svizzera degli impiegati di banca qui di seguito elencate. L'assegnazione alla relativa regione si basa generalmente sul luogo di domicilio del socio.
2. L'ASIB è suddivisa nelle seguenti regioni:

Svizzera orientale: soci dei cantoni San Gallo, Appenzello, Sciaffusa, Turgovia, Glarona e Grigioni;

Berna: soci del cantone di Berna e del cantone di Soletta;

Svizzera centrale: soci dei cantoni Uri, Svitto, Nidvaldo, Obvaldo, Lucerna, Zugo;

Zurigo: soci del cantone di Zurigo;

Svizzera nord-occidentale: soci dei cantoni di Argovia, Basilea Città, Basilea Campagna e Soletta (Birseck/Thierstein);

Svizzera francese: soci dei cantoni di Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vaud, Vallese;

Ticino: soci del canton Ticino.

3. Le regioni si organizzano autonomamente. Per preservare gli interessi regionali, nelle regioni possono essere istituite delle sezioni non associate all'ASIB.

Le sezioni sono elencate in appendice agli statuti.

Articolo 10

Ammissione di una regione

1. L'Assemblea dei delegati decide in merito all'adesione di nuove regioni. Non è tenuta a motivare l'eventuale rifiuto dell'adesione.
2. Anche nel caso in cui due o più regioni si uniscono, in merito all'adesione decide l'Assemblea dei delegati.

Articolo 11

Recesso /Esclusione

1. Il recesso di una regione dall'Associazione può avvenire in seguito allo scioglimento della regione o mediante disdetta per iscritto, per la fine dell'anno civile in corso, rispettando un termine di preavviso di sei mesi.
2. L'esclusione di una regione può essere deliberata dall'Assemblea dei delegati.
3. Le regioni recedute o escluse non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e delle sue istituzioni.

Articolo 12

Rapporto tra le regioni e l'ASIB

1. Gli statuti delle regioni non possono essere in contraddizione con quelli dell'ASIB o con i suoi interessi. Gli statuti vengono approvati dal Comitato direttivo. L'istanza di ricorso è l'Assemblea dei delegati.
2. L'ASIB finanzia strutture e attività delle regioni.
Le regioni sottopongono per l'approvazione al Comitato direttivo, entro la fine di ottobre, il budget per l'anno successivo.
Il Comitato direttivo decide definitivamente sull'assegnazione dei mezzi alle regioni.
Il Comitato direttivo sottopone ogni anno all'Assemblea dei delegati una relativa proposta budgetaria.
3. Le regioni hanno il dovere di sostenere l'ASIB e di non intraprendere nulla che possa essere in contraddizione con gli interessi dell'ASIB.
4. Le regioni sono tenute a redigere annualmente un rapporto sulla loro attività e ad emettere una fattura. Il rapporto annuale e la fattura devono essere inoltrati alla Direzione generale dell'ASIB entro due mesi dall'approvazione da parte dell'Assemblea generale.
5. Le regioni forniscono, su richiesta dell'ASIB, le informazioni necessarie per l'adempimento alle loro mansioni.
6. In occasione di trattative e votazioni concernenti questioni importanti (sospensione del lavoro, imposizione di blocchi, ecc.) deve partecipare alla discussione una rappresentanza del Comitato direttivo dell'ASIB.
7. Se un comitato regionale non adempie ai propri obblighi nei confronti della regione, della sezione o del Comitato direttivo dell'ASIB, quest'ultimo ha il diritto di richiedere la convocazione o di convocare esso stesso un'Assemblea generale per presentare qui il proprio punto di vista.
8. Le convenzioni concluse dall'ASIB devono essere rispettate da tutte le regioni.
9. Convenzioni locali o regionali possono essere concordate dalle regioni e dalle sezioni soltanto in collaborazione con il Comitato direttivo.
10. L'adesione delle regioni ad altre organizzazioni richiede l'approvazione del Comitato direttivo dell'ASIB.

III. ORGANI

Articolo 13

Organi

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei delegati
 - b) il Comitato direttivo
 - c) la Commissione di controllo

A. L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Articolo 14

Composizione

1. L'Assemblea dei delegati è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. Le regioni hanno diritto di essere rappresentate come segue:
ogni regione nomina 5 delegati.
3. Ogni regione può nominare un ulteriore delegato per ogni 500 soci o frazione superiore ai 250 soci
4. La qualità di membro del Comitato direttivo o della Commissione di controllo non è compatibile con la funzione di delegato.

Articolo 15

Convocazione

1. L'Assemblea dei delegati si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria su convocazione del Comitato direttivo. Le sessioni straordinarie vengono convocate ogni qualvolta il Comitato direttivo lo ritiene necessario o su richiesta di due regioni.
2. La convocazione include l'ordine del giorno e i relativi documenti.
3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei delegati viene diramato generalmente con almeno quattro settimane di anticipo sulla data prevista; per la convocazione di un'Assemblea straordinaria dei delegati si può prescindere da tale periodo di preavviso.

Articolo 16

Competenze

L'Assemblea dei delegati si occupa segnatamente delle seguenti questioni:

- a) approvazione e revisione degli statuti dell'Associazione;
- b) richieste presentate dal Comitato direttivo, dalle regioni e dai delegati;
- c) elezione del Presidente centrale, che è contemporaneamente presidente del Comitato direttivo, elezione del cassiere centrale nonché, su proposta delle regioni, degli ulteriori membri del Comitato direttivo;
- d) approvazione del programma di attività;
- e) presa d'atto del rapporto annuale, accettazione del rendiconto di gestione, approvazione del rapporto della Commissione di controllo e scarico, approvazione del preventivo (inclusi gli importi assegnati alle regioni per l'adempimento dei loro compiti) e definizione delle quote annuali;
- f) delibera sull'ammissione e l'esclusione di regioni; decisione in merito al ricorso di soci contro l'esclusione richiesta dal Comitato direttivo (art. 23, cfr. q)
- g) nomina di soci onorari;
- h) determinazione delle direttive per le trattative, approvazione di contratti d'ingente portata qualora il Comitato direttivo non possa assumersi la responsabilità per una decisione in caso di discrepanze essenziali rispetto ai postulati del CCL;
- i) decisione in merito a contributi straordinari;
- k) creazione, alimentazione, utilizzazione e scioglimento di fondi speciali;
- l) approvazione dell'annessione dell'Associazione centrale a organizzazioni in Svizzera e all'estero;
- m) deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio sociale in conformità all'articolo 45;
- n) designazione di Commissioni per la politica salariale e sociale (CPSS) nonché di ulteriori commissioni e dei relativi presidenti su richiesta del Comitato direttivo;
- o) parere sugli statuti delle regioni non approvati dal Comitato direttivo;
- p) determinazione della quota annuale dei soci attivi e passivi.

Articolo 17

Direzione

L'Assemblea dei delegati sottostà alla direzione del Presidente centrale. In caso di impedimento del Presidente centrale, l'Assemblea dei delegati designa un presidente del giorno.

Articolo 18

Richieste

1. Le richieste delle regioni e dei delegati devono essere presentate per iscritto al Comitato direttivo almeno due mesi prima dell'Assemblea.
2. Le richieste pervenute dopo tale termine soggiacciono alla delibera di entrata in materia.

Articolo 19

Elezioni e votazioni

1. Le elezioni e le votazioni si svolgono a scrutinio palese, salvo decisione di scrutinio segreto.
2. Ogni delegato ha diritto a un voto.
3. Per tutte le votazioni vale la maggioranza dei voti validi attribuiti, salvo disposizioni contrarie degli statuti. Le schede in bianco non contano.
4. La decisione dell'esclusione di una regione richiede una maggioranza di due terzi dei votanti.
5. Per le elezioni, al primo scrutinio vale la maggioranza assoluta dei votanti, al secondo scrutinio vale la maggioranza relativa dei voti validi. Le schede in bianco non contano.
6. Per le richieste di riesame è necessaria una maggioranza di due terzi dei delegati presenti.
7. Il Presidente centrale non partecipa alle votazioni e alle elezioni; il suo voto è però decisivo in caso di parità di voti.
8. I membri del Comitato direttivo, della Commissione di controllo e i soci onorari hanno diritto di voto consultivo.

Articolo 20

Votazione generale

1. Per questioni importanti, l'Assemblea dei delegati può decidere, premessa la maggioranza di due terzi dei delegati presenti, di ricorrere alla votazione generale di tutti i soci delle regioni.
2. Le modalità della votazione generale vengono determinate dall'Assemblea dei delegati su richiesta del Comitato direttivo.

Articolo 21

Revoca

1. L'Assemblea dei delegati ha il diritto di revoca nei confronti degli organi dell'Associazione eletti dalla stessa, nonché nei confronti dei singoli membri.
2. In caso di revoca, gli organi e i membri coinvolti hanno comunque il diritto di audizione; devono essere informati per tempo in merito alla richiesta di revoca e deve essere concessa loro la consultazione degli atti in questione.

B. IL COMITATO DIRETTIVO

Articolo 22

Composizione

1. Il Comitato direttivo è costituito dal presidente centrale, dal cassiere centrale e da otto a dieci membri. Ogni regione deve essere rappresentata come minimo da un membro e al massimo da due membri. La molteplicità linguistica deve essere considerata in misura adeguata. Il presidente centrale e il cassiere centrale possono essere anche rappresentanti regionali. Ogni membro del Comitato direttivo ha diritto a un voto.

Organo esecutivo

2. Il Comitato direttivo mette in atto le decisioni dell'Assemblea dei delegati e rappresenta l'Associazione verso l'esterno.

Periodo di carica

3. Il periodo di carica dei membri del Comitato direttivo è di quattro anni.

Cariche vacanti

4. Le vacanze che subentrano durante un periodo di carica vengono rimpiazzate dal Comitato direttivo fino alla prossima Assemblea dei delegati.
5. Tutti i membri sono rieleggibili.

Organizzazione

6. Il Comitato direttivo si organizza per dipartimenti, con una chiara definizione dei mansionari e con la regolamentazione delle competenze. Può costituire una commissione e stilare a tale scopo un regolamento che deve essere approvato dall'Assemblea dei delegati.

Articolo 23

Competenze

1. Il Comitato direttivo decide in merito alla conclusione di accordi con i rappresentanti dei datori di lavoro. Per le trattative può designare una delegazione facendo capo ai segretari centrali.
2. Le competenze del Comitato direttivo sono:
 - a) messa in atto delle decisioni dell'Assemblea dei delegati;
 - b) assunzione del segretario centrale o dei segretari centrali nonché del personale del segretariato centrale;
 - c) vigilanza sul segretariato centrale;
 - d) elaborazione e gestione del budget dell'Associazione;
 - e) redazione di comunicati stampa;
 - f) presa di posizione in merito a consultazioni, progetti di legge e decreti federali;
 - g) decisione in merito a spese non previste dal budget fino a un importo totale massimo di CHF 50'000.--;
 - h) trattamento di tutte le questioni che non rientrano nelle competenze dell'Assemblea dei delegati;
 - i) approvazione e revisione dei regolamenti previsti dagli statuti;
 - k) elaborazione del rapporto annuale;
 - l) elaborazione del programma delle attività;
 - m) trattative vengono condotte e concluse fundamentalmente dal Comitato direttivo con coinvolgimento dei segretari centrali. Nel caso in cui dovesse essere costituita una commissione di negoziazione composta interamente o parzialmente da membri esterni, questi devono essere eletti dall'Assemblea dei delegati;
 - n) vigilanza sulle attività delle regioni;

- o) richiesta all'Assemblea dei delegati per il regolamento degli onorari del presidente centrale, dei membri del Comitato direttivo nonché per il rimborso spese ai membri del Comitato direttivo e ai membri delle commissioni;
- p) proposta di budget all'Assemblea dei delegati tenendo conto dell'assegnazione dei fondi alle regioni sulla base dei programmi d'attività presentati dalle stesse;
- q) ammissione ed esclusione di soci.

Articolo 24

Cassiere centrale

Il Comitato direttivo emana un regolamento concernente il diritto di disporre da parte del cassiere centrale in merito ai conti dell'Associazione.

Articolo 25

Diritto di firma

La firma giuridicamente vincolante per l'Associazione è detenuta collettivamente in due da membri del Comitato direttivo e dai segretari centrali, i segretari centrali non firmano congiuntamente;

C. LA COMMISSIONE DI CONTROLLO

Articolo 26

Designazione

1. I conti dell'Associazione vengono verificati da due revisori designati dall'Assemblea dei delegati. L'Assemblea dei delegati designa inoltre un supplente. I revisori non possono essere contemporaneamente membri di un altro organo dell'ASIB.

Periodo di carica

2. I revisori vengono eletti per un periodo di carica di quattro anni. La rielezione non è ammessa.

Convocazione

3. La Commissione di controllo viene convocata da un suo decano o dal Comitato direttivo.

Mandato

4. La Commissione di controllo è tenuta a verificare almeno una volta all'anno la tenuta dei conti e a presentare all'Assemblea dei delegati un rapporto scritto sulla legittimità dei conti dell'Associazione in conformità agli statuti.
5. La Commissione di controllo deve essere rappresentata all'Assemblea dei delegati.

IV. PRESIDENTE CENTRALE E SEGRETARIATO CENTRALE

Articolo 27

Presidente centrale

1. Il Presidente centrale viene eletto dall'Assemblea dei delegati per un periodo di carica di quattro anni. Egli è rieleggibile.
2. Presiede tutte le sedute degli organi dell'Associazione.

Articolo 28

Segretariato centrale

1. L'Associazione dispone di un segretariato permanente sotto la guida di uno o più segretari centrali assunti dal Comitato direttivo. Le mansioni e gli ambiti di competenza vengono definiti da un regolamento stilato dal Comitato direttivo. Nella designazione dei segretari centrali si tiene conto di un'adeguata rappresentanza linguistica.

Articolo 29

Mansioni

1. Con riserva del regolamento del Comitato direttivo, il Segretariato centrale è preposto alle seguenti mansioni:
 - a) organizzazione interna del Segretariato centrale;
 - b) contatti con le regioni, le sezioni e i soci;
 - c) preparazione delle varie sedute degli organi centrali;
 - d) partecipazione a tutte le sedute e stesura del protocollo;
 - e) messa in atto delle decisioni del Comitato direttivo;
 - f) impiego e gestione dei mezzi di comunicazione;
 - g) trattamento delle questioni concernenti la formazione e il perfezionamento professionale, in particolare in merito agli esami professionali superiori nel settore bancario;
 - h) redazione degli elenchi dei soci organizzati in seno alle regioni;
 - i) relazioni pubbliche e acquisizione di soci;
 - k) contatti con altre associazioni;
 - l) rappresentanza dell'Associazione in occasione di eventi importanti.

I segretari centrali sono subordinati al Comitato direttivo.

2. I segretari centrali hanno diritto di voto consultivo e il diritto di presentare richieste in seno al Comitato direttivo e all'Assemblea dei delegati.

V. GAZZETTA DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 30

Generalità

1. L'Associazione pubblica una gazzetta dell'Associazione in tre lingue.
2. La gazzetta viene inviata a tutti i soci. Il prezzo dell'abbonamento è incluso nella quota annuale di adesione.
3. Eventuali pubblicazioni delle sezioni edite dalle regioni devono riportare l'esatta indicazione della provenienza.
4. L'Associazione può impiegare ulteriori mezzi di comunicazione (sito Web ecc.).

VI. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 31

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalla cassa centrale
- b) dal fondo speciale

A. LA CASSA CENTRALE

Articolo 32

Entrate

La cassa centrale è alimentata dai seguenti proventi:

- a) quote annuali di adesione dei soci attivi e passivi;
- b) contributi straordinari;
- c) sussidi e donazioni, qualora non siano destinati a scopi speciali;
- d) redditi derivanti dal patrimonio in generale;
- e) ricavi dalla vendita di prodotti e servizi destinati ai soci.

Articolo 33

Quota di adesione annuale

Le quote di adesione annuali vengono deliberate dall'Assemblea dei delegati.

Articolo 34

Contributi straordinari

La decisione sulla riscossione di contributi straordinari è di competenza dell'Assemblea dei delegati.

Articolo 35

Obblighi

I soci dimissionari ed esclusi sono tenuti a versare la quota di adesione per l'anno in corso.

Articolo 36

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile.

Articolo 37

Obblighi dell'Associazione

1. Per gli obblighi assunti verso terzi, l'Associazione centrale risponde solo con il proprio patrimonio.

Responsabilità

2. L'Associazione centrale declina qualsiasi responsabilità per gli impegni e gli obblighi delle regioni.

B. I FONDI SPECIALI

Articolo 38

Istituzione

Sulla costituzione di fondazioni a scopo permanente e sullo stanziamento di fondi particolari per scopi specifici dell'Associazione decide l'Assemblea dei delegati.

Articolo 39

Tipo di fondi

L'Associazione gestisce i seguenti fondi speciali:

- a) un fondo ausiliario;
- b) un fondo per il perfezionamento professionale e per scopi sociali in qualità di fondazione indipendente.

Articolo 40

Fondo ausiliario

Il fondo ausiliario è utilizzato per:

- a) spese straordinarie su decisione dell'Assemblea dei delegati;
- b) il sostegno di soci che devono affrontare ingenti svantaggi derivanti dalla loro attività per l'Associazione; sull'ammontare dei relativi contributi decide il Comitato direttivo;
- c) il finanziamento di riscatti e il versamento di contributi arretrati nel 2° pilastro a favore del personale del segretariato centrale.

Articolo 41

Fondazione per il perfezionamento professionale e scopi sociali

La Fondazione per il perfezionamento professionale e scopi sociali è destinata:

- a) ai contributi finanziari per la formazione e il perfezionamento professionale dei soci dell'ASIB;
- b) al sostegno di soci che versano in difficoltà finanziarie.

Articolo 42

Alimentazione dei fondi mediante contributi straordinari

In caso di particolare necessità, l'Assemblea dei delegati può decidere l'apporto di contributi straordinari ai fondi speciali.

Articolo 43

Contabilità

Per i fondi esistenti o per eventuali fondi futuri la contabilità deve essere gestita separatamente.

Articolo 44

Regolamenti

L'organizzazione, la gestione e l'utilizzo dei fondi speciali devono essere disciplinati da regolamenti speciali che soggiacciono all'approvazione dell'Assemblea dei delegati.

Articolo 45

Scioglimento e liquidazione

La decisione sullo scioglimento e sulla liquidazione dei fondi speciali è di competenza dell'Assemblea dei delegati e richiede la maggioranza di due terzi dei delegati presenti.

VII. REVISIONE DEGLI STATUTI

Articolo 46

Procedura

1. La revisione totale o parziale degli statuti è di competenza dell'Assemblea dei delegati.
2. Per la revisione è necessaria la maggioranza di due terzi dei delegati presenti.

Clausola d'urgenza

3. Non è applicabile la clausola d'urgenza ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del presente statuto.

VIII. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 47

Presupposti

1. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato da un'Assemblea straordinaria dei delegati convocata allo scopo, in seno alla quale la decisione dovrà essere approvata dai due terzi dei delegati presenti e dalla maggioranza delle regioni.

Votazione generale

2. Lo scioglimento dell'Associazione può essere altresì deliberato mediante votazione generale (anche per corrispondenza), con una maggioranza qualificata di due terzi dei soci.
3. Sulla destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento decide l'Assemblea dei delegati.

IX. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48


Testo vincolante

1. I presenti statuti revisionati sono stati ratificati dall'Assemblea dei delegati il 22 gennaio 2000 a Berna e sostituiscono gli statuti del 7 maggio 1993 a Berna.
2. Gli statuti in oggetto entrano in vigore immediatamente.
2. I presente statuti sono stati conformati in occasione delle Assemblee dei delegati del 17 giugno 2005 a Berna (Art. 1 e 2), del 30 maggio 2008 a Martigny (revisione parziale), del 19 giugno 2009 a Berna (Art 9/2 e Art.22/6), del 4 giugno 2010 a Zurigo (Art. 14/1 e 2), del 22 giugno 2012 a Berna (Art. 9 e 14) e del 14 giugno 2013 a Berna (Art. 12/4).
4. Fa fede il testo in lingua tedesca.

Per l'ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEGLI IMPIEGATI DI
BANCA



Peter-René Wyder
Il presidente centrale



Denise Chervet
La segretaria centrale

Berna, 14 giugno 2013

Appendice 1 degli statuti

Elenco delle sezioni aggiornato in data 30.5.2008

Dall'Assemblea dei delegati del 30 maggio 2008 figurano in elenco le seguenti sezioni:

Ginevra, Vallese, Vaud, Friburgo, Giura e Neuchâtel.

Conformemente al contratto di fusione dell'8 ottobre 2008, le seguenti sezioni si sono sciolte:

Ginevra, Vallese, Vaud, Friburgo, Giura e Neuchâtel.

Attualmente non esiste più alcuna sezione.